



Direttiva cantieri



D.Lgs.81/2008

Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”

(Decreto Sicurezza o Decreto Salvini).

Publicato sulla G.U. Serie Generale n. 231 del 4\10\2018, entrato in vigore il giorno successivo, il 5\10\2018.

Oltre ad una serie di disposizione che regolamentano l’immigrazione illegale, ha riguardato anche la regolarità dei lavori edili, prevedendo, in particolare, un inasprimento delle sanzioni a carico degli appaltatori che ricorrano a subappalti illeciti, quindi senza l’autorizzazione dell’autorità competente.

Art. 25 del decreto - **Sanzioni in materia di subappalti illeciti** - ha modificato l’art. 21, comma 1, della **legge n. 646 del 13 settembre 1982**, secondo cui *chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.*

Nella nuova versione, al primo periodo, le parole “l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda” sono sostituite da **“la reclusione da uno a cinque anni e con la multa”**; mentre al secondo periodo, le parole “dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda” sono sostituite da: **“della reclusione da uno a cinque anni e della multa”**.

Nella relazione tecnica del decreto si precisa che il reato contravvenzionale viene modificato in “delitto” e la “sanzione personale” viene equiparata a quella prevista per “reato di frode nelle pubbliche forniture”, mentre è rimasta invariata l’entità dell’ammenda a carico sia dell’appaltatore che del subappaltatore.

Art. 26 – Monitoraggio dei cantieri - all'articolo 99, comma 1, del D.Lgs n. 81\08 dopo le parole “provinciale del lavoro” è stato inserito: **“nonché al prefetto”**.

Quindi la **notifica preliminare**, oltre che alla ASL ed alla direzione provinciale del lavoro, devono essere trasmessa anche al prefetto.